TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEZIONE DI CATANIA

IL PRESIDENTE

BANDO PER N. 10 TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA –

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013);

Visto il bando tipo adottato con delibera del C.P.G.A. dell'8 luglio 2016;

Visto il D.P.C.S. del 25 maggio 2017, che istituisce l'ufficio del processo amministrativo;

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. E' indetta la procedura per l'individuazione di n. 10 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il T.A.R. Catania per la durata di 18 mesi a decorrere dall'1/12/2023, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, da assegnare all'ufficio del processo amministrativo, come disciplinato dal D.P.C.S. 25/05/2017 e ss.mm.ii..

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;

b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;

d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso nessun Ufficio giudiziario (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, o

di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage);*

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-*ter,* comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati a un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dagli artt. 73, d.l. n. 69/2013 e 22 bis D.P.C.S. 15 febbraio 2005, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», così come introdotto dall'art. 1 del D.P.C.S. 25.5.2017 e ss.mm.ii..

In particolare il tirocinante:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, a una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assolve a tutti i compiti previsti dal comma 5 dell'art. 22 bis D.P.C.S. 15 febbraio 2005;

f) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenzia alle discussioni delle domande cautelari;

g) partecipa a discussioni ed a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

h) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

i) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il

praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

l) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al T.A.R. Catania, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage)* o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) è tenuto a garantire una presenza costante necessaria allo svolgimento delle attività di tirocinio presso il Tribunale;

b) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui ai commi 2 e 3, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto a indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

c) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, gli ammessi al periodo formativo, a pena di decadenza, dovranno provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro. Le polizze, inoltre, devono contenere la clausola di esclusione di ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da parte dell'assicurazione.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige una relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 e ss.mm.ii.

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno **pervenire** alla Segreteria Generale del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, in Via Istituto Sacro Cuore n. 22, 95125, Catania, o all'indirizzo **p.e.c.:** tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it (abilitato a ricevere solo messaggi provenienti da p.e.c.) entro e non oltre le ore 12.00 del 24/11/2023, con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica o mail per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.

2. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.

4. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage,* dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

5. Tutte le eventuali diverse comunicazioni, ad ogni effetto, saranno pubblicate sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa: *www.giustizia-amministrativa.it,* in sezione *"Amministrazione Trasparente"* alla voce: "Bandi di *concorso - Personale amministrativo e altro personale – Bandi tirocini"* e all'Albo del T.A.R.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Alla selezione procederà una commissione composta dal Segretario generale del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente del Tribunale.
3. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente della loro collocazione in posizione utile in graduatoria; la graduatoria sarà affissa all'albo di questo Tribunale.

Il presente bando, unitamente al modello di domanda, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa: *www.giustizia-amministrativa.it,* in sezione *"Amministrazione Trasparente"* alla voce: "Bandi di *concorso- Personale amministrativo e altro personale – Bandi tirocini"* e all'Albo del T.A.R.

Catania, li 17/10/2023

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

MODELLO DOMANDA PER L'AMMISSIONE DI N. 10 TIROCINANTI PRESSO IL T.A.R. DELLA SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA.
(art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)

Al Sig. Presidente del
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia- sezione di CATANIA
Via Istituto Sacro Cuore n. 22
95125 Catania

Il/La sottoscritto/a .....,
nato/a il..... a .....
residente a..... in via.....
.....,n.....telefono.....cellulare.....,
e mail....., pec.....;
codice fiscale.....,

c h i e d e

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 e s.m.i..

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

a) che le proprie generalità sono quelle in premessa indicate;

b) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data..... presso l'Università di ....., numero di matricola.....;

a) di aver riportato i seguenti voti[1] nelle materie di:
- diritto costituzionale, voto:.....
- diritto privato, voto:.....
- diritto processuale civile, voto: .....
- diritto commerciale, voto: .....
- diritto penale, voto: .....
- diritto processuale penale, voto: .....
- diritto del lavoro, voto: .....
- diritto amministrativo, voto: .....

e quindi una media relativa a dette materie pari a .....

b) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: .....;

c) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza);

d) **di non avere** già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici

[1] Dichiarare anche le eventuali "lodi" conseguite.

giudiziari;

e) **di avere/non avere**[2] svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, o di altre normative e di essere a conoscenza che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage;*

f) di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio previste nel bando;

g) di impegnarsi a non esercitare, *durante lo stage*, attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né a rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage)* o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

h) di esprimere la preferenza per l'assegnazione alla ..... Sezione giurisdizionale del presente ufficio giudiziario[3].

i) di essere in possesso, ai fini di quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del bando, del/i seguente/i corso/i di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.....
.....
.....;

j) di essere consapevole che lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Si impegna nel caso di ammissione al tirocinio:

- a presentare, entro la data di inizio del periodo di tirocinio, due polizze assicurative sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose. Dette polizze, aventi massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro, conterranno la clausola di esclusione di ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da parte dell'assicurazione.
- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
- a mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio, consapevole che al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e che, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;
- a non accedere, per tutta la durata del tirocinio, a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificatamente dal magistrato affidatario;

[2] Cancellare la parte che non interessa

[3] Indicare la sezione del Tar Catania: prima, seconda, terza o quarta presso la quale il candidato preferirebbe essere assegnato

Inoltre, nelle ipotesi di seguito prospettate[4]:

- di svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, per cui, tenuto conto della peculiarità del patrocinio ex lege a questa attribuito, si impegna a non esercitare attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo;
- di essere iscritto al registro dei praticanti avvocati e di svolgere la pratica presso lo studio .....,

per cui si impegna a comunicare ogni variazione inerente a detta pratica e a non svolgere, per tutta la durata del tirocinio, le attività di cui al comma 2 dell'art. 3 del bando, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale sta svolgendo la pratica.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati dal TAR, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente copia del seguente documento di identità:.....

_____
(luogo e data)

Il richiedente
(firma per esteso e leggibile)

[4] Sbarrare le parti, se non di interesse.